

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1352)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANE, ANGELINI Cesare, BETTONI, CAGNASSO, COPPO, GRAVA, PEZZINI, SALARI, SPIGAROLI, TORELLI, VALSECCHI Pasquale e VARALDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1965

Devoluzione integrale dei trattamenti minimi ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la discussione in Senato del disegno di legge sui miglioramenti delle pensioni della previdenza sociale è stato approvato a scrutinio segreto un emendamento, confermato poi dalla Camera dei deputati e divenuto articolo 37 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con cui è stata abrogata « la norma contenuta nell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ».

Era intenzione dei presentatori dell'emendamento abrogare le disposizioni concernenti la trattenuta sulla pensione ai pensionati che continuano a lavorare e di abrogarla per tutti i pensionati, ma nella realtà sono rimaste vive alcune disposizioni contenute

nell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per cui i trattamenti minimi non sono dovuti a coloro che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi. Ci si trova così in una situazione per cui dell'abrogazione della trattenuta per il pensionato che lavora non vengono a godere i beneficiari dei trattamenti minimi, che, per ovvie ragioni, si trovano più facilmente nella necessità di completare la modesta pensione lavorando e per cui il provvedimento era maggiormente giustificato. Appare quindi doveroso correggere col presente disegno di legge l'inconveniente in cui si è caduti e, per equità, dare validità ad esso dal 1° gennaio 1965.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I trattamenti minimi spettanti ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono dovuti anche a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi.

Sono pertanto abrogati, con effetto dal 1° gennaio 1965, la lettera *b*) del secondo comma, il settimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, numero 1338.